

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 3 aprile 2024, n. 157
VIDECA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Conversano per un Centro diurno disabili di cui al R.R. 5/2019 denominato "Il Sorriso di Pino" per n. 30 posti da realizzare in Conversano alla via Vito Macchia n°36 - ASL BA

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *"Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione"*;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con DGR n. 2037 del 07/09/2013, la Giunta Regionale ha determinato i *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter D.Lga n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'art. 5 sopra citato, comma 1, lett.a), punti 1 e 2, L.R. n.8/2004"*

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili."*

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla

realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori);
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento

dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture.”

Con DGR n. 1825 del 12/12/2022, che sostituisce la DGR n.2037 del 07/09/2013, la Regione ha provveduto ad adottare i criteri per l'attività regionale di verifica al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8-ter del D.lgs n. 502/1992 e s.m.i. e dell'art. 7 della L.R. n.9/2017 e s.m.i., per la realizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 5, commi 1 e 2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i.

Ai sensi del RR 5 del 2019 i requisiti per i Centri diurni disabili consistono in:

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito;
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI

R.R. 5/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili

R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili

In riferimento all'art 7.1 del RR 5 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI si rileva quanto segue:

Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)

Con pec del 10/08/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0011707 del 11/08/2023, il Comune

di Conversano a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda Rea 4 allegato alla DGR 2154/2019 presentata dalla Sig.ra Dellino Caterina, in qualità di legale rappresentante della società Videca Cooperativa Sociale Onlus - P.I. 07581590721- con sede legale in Via Principe Amedeo n°380, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 denominato "*Il Sorriso di Pino*" per n. 30 posti da realizzare nel Comune di Conversano alla via Vito Macchia n°36. Tale richiesta rientra nel XXI bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza, veniva allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili R.R. n. 5 del 2019 (allegato REA 4 alla DGR 2154 del 2019);
- Documento di identità della Sig.ra Dellino caterina, in qualità di legale rappresentante della società;
- Contratto preliminare di locazione immobiliare;
- Relazione tecnica;
- Relazione descrittiva;
- Elenco dei parametri di valutazione ai sensi della DGR 1825-2022;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) con cui la Sig.ra Dellino Caterina, in qualità di legale rappresentante della società dichiarava che "*in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui ai punti n. 2) e 3), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'Autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013 per il locale sito in Conversano alla via Vito macchia n°36*";
- Nota della società ad oggetto "*Istanza di autorizzazione alla realizzazione di Centro Diurno Socio Educativo e Riabilitativo per Disabili ai sensi dell'art. 3 del Reg. Regionale n. 5-2019, a Conversano, Via Vito Macchia 34*";
- Nota prot. n. 35313 del 9.08.2023 con cui il Direttore dell'area IV _Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Mobilità, Prevenzione e Protezione Luoghi di Lavoro del Comune di Conversano attestava "*all'attuazione del progetto di adeguamento dell'immobile esistente (così come dichiarato) l'immobile possiederà le caratteristiche e la conformità Urbanistico-edilizie per la realizzazione di "CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DISABILI" ai sensi dell'art.7 della L.R. puglia n. 9/2017. Se ne autorizza sin d'ora l'attuazione.*";
- Nota di trascrizione;
- Elaborati planimetrici.

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 6 della DD 355/2020 "*6. Criteri di attribuzione dei posti nell'ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti*" della DD 355/2020. Con DD 355/2020 la Regione, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013, sostituita dalla DGR n. 1825/2022, e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019, fissava i criteri per l'assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell'ipotesi di "*posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti*" ovvero di "*fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto*"

Con DD n. 478 del 28/12/2023 ad oggetto "*Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno disabili ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestre XXI – Provincia di Bari - Ricognizione posti residui*", la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria alla società Videca Cooperativa Sociale Onlus n. 30 posti di Centro diurno per soggetti disabili di cui al RR n. 5/2019 da realizzare in Conversano alla via Vito Macchia n°36, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR 9/2017.

Con pec del 29/12/2023 lo scrivente Servizio notificava la Determinazione dirigenziale n. 478/2023 al Comune di Conversano ed al legale rappresentante della società Videca Cooperativa Sociale Onlus, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali.

Con nota prot. n. AOO183/0103977/2024 del 27/02/2024 lo scrivente Servizio chiedeva al Comune di Conversano di attestare, ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L.R. n. 9 del 2017, entro e non oltre 7 giorni dalla presente, in maniera chiara ed univoca se l'intervento in oggetto da realizzare nel Comune di Conversano alla via Vito Macchia n° 36 è conforme alla normativa urbanistico ed edilizia alla data di presentazione dell'istanza, ossia alla data del 10/08/2023, stante l'esigenza di procedere con l'istruttoria, tenuto conto, altresì, dell'esigenza di tutela della *par condicio* tra i concorrenti che hanno presentato istanza nello stesso arco temporale o in bimestre successivo e di celerità dell'azione amministrativa.

Con pec del 5/03/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0115333/2024 del 05/03/2024, il Direttore dell'area IV _Urbanistica, Pianificazione territoriale, Edilizia privata, Mobilità, Prevenzione e Protezione Luoghi di Lavoro del Comune di Conversano con nota del 05/03/2024 ha attestato che "(...) *l'intervento in oggetto da realizzare nel Comune di Conversano alla via Vito Macchia n°36 è conforme alla normativa urbanistico ed edilizia alla data di presentazione dell'istanza, ossia alla data del 10/08/2023 (...)*"

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 478 del 28/12/2023, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 5/2019 per n. 30 posti di un Centro diurno disabili e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Conversano in relazione all'istanza presentata dalla Sig.ra Dellino Caterina, in qualità di legale rappresentante della società Videca Cooperativa Sociale Onlus - P.I. 07581590721- con sede legale in Via Principe Amedeo n°380, per l'autorizzazione alla realizzazione di Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "*Il Sorriso di Pino*" da realizzarsi nel Comune di Conversano alla via Vito Macchia n°36;

con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società Videca Cooperativa Sociale Onlus invii allo scrivente servizio ed al Comune di Conversano, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia dello stesso - il contratto di locazione definitivo dell'immobile sito in Conversano alla via Vito Macchia n°36 con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Videca Cooperativa Sociale Onlus, in persona del suo legale rappresentante e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Videca Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla comunque copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 10/08/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0011707 del 11/08/2023 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Conversano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività

- dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Videca Cooperativa Sociale Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno disabili si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Conversano in relazione all'istanza presentata dalla Sig.ra Dellino Caterina, in qualità di legale rappresentante della società Videca Cooperativa Sociale Onlus - P.I. 07581590721- con sede legale in Via Principe Amedeo n°380, per l'autorizzazione alla realizzazione di Centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 denominato "*Il Sorriso di Pino*" da realizzarsi nel Comune di Conversano alla via Vito Macchia n°36;

con la **prescrizione** che il legale rappresentante della società Videca Cooperativa Sociale Onlus invii allo scrivente servizio ed al Comune di Conversano, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia dello stesso – il contratto di locazione definitivo dell'immobile sito in Conversano alla via Vito Macchia n°36 con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate;

con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Videca Cooperativa

- Sociale Onlus, in persona del suo legale rappresentante e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
 - iii. La società Videca Cooperativa Sociale, in persona del suo legale rappresentante è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla comunque copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 10/08/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0011707 del 11/08/2023 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
 - iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Conversano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società Videca Cooperativa Sociale Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
 - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 30 posti di Centro diurno disabili si rinvia all'art.7.4 del R.R. n. 5/2019;
 - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - alla società Videca Cooperativa Sociale Onlus - P.I. 07581590721- con sede legale in Via Principe Amedeo n°380 (videca@pec.it)
 - al Comune di Conversano (ufficiodipiano.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 9 fasciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro